APRILE 2026

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare** e **patrimoniale**

www.kleros.it

Kleros Maaazine

GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993

Da qualche anno Gruppo Sacco Assicurazioni ha avviato un'importante collaborazione con la società Kleros per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Perché Gruppo Sacco Assicurazioni ha voluto aggiungere alla vasta gamma di servizi offerti questa nuova tipologia di consulenza? Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare ed aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale creato nell'arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione. Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.

Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di attuare un'adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

A tale scopo Gruppo Sacco Assicurazioni e Kleros rendono disponibile un primo check-up gratuito per rilevare eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e patrimoniale.

Gruppo Sacco Assicurazioni

info@saccoassicurazioni.com • 051.481044

Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros

Massimo Doria
Presidente Kleros

Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.
Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.
In questo gigantesco mondo di informazioni, **Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata** per fornire a voi tutti **un mensile di aggiornamento** in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle **informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale** al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e **se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio**".

Kleros
Magazine

Carissime lettrici e carissimi lettori,

sperando abbiate trascorso tutti una serena Pasqua con i vostri cari, rieccoci con il nostro appuntamento con il Kleros Magazine.

Nel momento in cui scriviamo queste righe, stiamo assistendo alla notizia di una "tregua" di un paio di settimane relativamente al conflitto in Iran, e l'accordo sull'apertura dello "stretto".

Certo che è strano il mondo, se si guarda alla storia, è un susseguirsi di guerre, negli anni, nei secoli, nei millenni... sembra proprio che l'uomo non riesca proprio a non fare la guerra... è nel suo DNA?

Stiamo tornando sulla Luna, arriveremo forse su Marte, la medicina sta facendo passi in avanti impensabili, nuove forme di intelligenza potranno aiutarci in mille cose, stiamo imparando a ricavare energia dal sole, dal vento e dalle onde in modo sempre più efficace... il mondo va avanti, l'uomo e la vita si evolvono, ma la guerra quella no, quella "non viene sconfitta mai...".

Forse siamo dei "romantici", o forse dei "sognatori", ma noi ci speriamo sempre, forse perché è nel nostro Dna... siamo dei patrimonialisti, e la nostra "missione" è quella di guardare avanti, e cercare di creare serenità e sicurezza per il futuro...

Ecco allora che anche le righe e le storie del nostro magazine vanno in questa direzione, nella direzione della consapevolezza, nella direzione dell'informazione per poter essere più forti...

E questo mese parleremo di famiglia, parleremo di successione ereditaria, parleremo di assicurativo e di previdenza.

Inoltre, da questo mese, avremo una nuova rubrica ad impreziosire il nostro magazine "The Warren Buffet's lesson", in cui riprenderemo lezioni e aneddoti del più grande investitore di tutti i tempi, al fine di trarne utili spunti di riflessione.

Il Team Kleros

APRILE 2026

NUMERO TRE

Indice

6 **FAMIGLIA**
L'ADOZIONE DI UN MAGGIORENNE
a cura di Massimo Perini

10 **SUCCESSIONE EREDITARIA**
IL CREDITO DELLA MADRE EREDITATO DAL FIGLIO NON RICONOSCIUTO
a cura di Massimo Perini

17 **ASSICURAZIONI**
UGO, PINO E LA LTC
a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

APRILE 2026

NUMERO TRE

Indice

20 **PREVIDENZA**
DIALOGO SULLA RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE E CUMULO
a cura di Alessandro Micheli

25 **THE WARREN BUFFETT'S LESSON**
a cura del Kleros Team

28 **LE NOVITÀ DEL MESE**
AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE
a cura del Kleros Team

Kleros
Magazine

L'adozione di un maggiorenne

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine

Raffaella Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, la cosiddetta "Raffa nazionale", nel corso della sua "vita artistica" è stata oggettivamente una delle regine indiscusse della televisione italiana, spagnola e latinoamericana.

Indimenticabili i suoi tormentoni "A far l'amore comincia tu", il "Tuca Tuca", "Ballo Ballo", "Ma che musica maestro", e poi la conduzione di programmi iconici quali "Canzonissima" e "Carramba che sorpresa".

La Carrà è stata un personaggio trasversale, un'artista che ha "messo d'accordo" generazioni diverse, un personaggio che ha incarnato l'"italianità" nel mondo: bella, brava, simpatica, intelligente, innovativa, ha dedicato la sua vita al lavoro e allo spettacolo, cavalcando i tempi e le mode.

Raffaella viene a mancare nel 2021, e al momento della morte non era sposata e non aveva figli.

Dal punto di vista successorio, i suoi "parenti più vicini" in quel momento erano i suoi nipoti, figli del fratello premorto, ai quali, da quanto si è appreso, era legatissima.

Qualche settimana fa, a distanza oramai di circa cinque anni dalla sua scomparsa, Raffaella Carrà (e la sua successione) improvvisamente è tornata ad occupare le pagine dei giornali e a catturare l'attenzione dei media: la Carrà avrebbe lasciato un figlio.

Da quanto si è appreso dagli organi di stampa, Raffaella Carrà avrebbe lasciato un "figlio adottivo", divenuto tale in seguito all' "adozione di un maggiorenne".

Ci fermiamo qua con Raffaella e le vicende della sua successione, ma ne prendiamo spunto, di seguito, per comprendere cos'è dal punto di vista tecnico-giuridico "l'adozione del maggiorenne", e quali possono essere gli effetti pratici che ne derivano.

E allora via, tenetevi forte che partiamo.

Prima cosa: una delle "forme di adozione" di una persona previste in Italia è rappresentata, appunto, dall'adozione del maggiorenne, la cui disciplina è prevista e regolata dal codice civile (Libro I, titolo VIII).

Vi raccomando, teniamola ben distinta dalla più nota e statisticamente diffusa "adozione dei minori", che essenzialmente mira a "fornire" una famiglia al bambino. L'adozione del maggiorenne ha avuto storicamente una finalità (ed ha rappresentato e rappresenta un'opportunità) "patrimoniale", ossia una finalità volta a "creare" un discendente, e garantirgli la trasmissione di un patrimonio in successione.

L'adozione di un maggiorenne

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine

Cerchiamo allora di comprendere quali sono i vari aspetti e le condizioni prescritte dalla legge.

Articolo 291 del codice civile, subito, chiara, una primissima condizione indefettibile: l'adottante deve aver compiuto almeno 35 anni, e in ogni caso deve esserci una differenza di età di almeno 18 anni in più rispetto all'adottato. Quindi: hai più di 35 anni? Se vuoi puoi adottare una persona maggiorenne, ma devi essere più anziano/anziana di 18 anni rispetto a lui o lei.

Teniamo presente che, oltre a ciò, in origine la legge prevedeva anche che per poter procedere all'adozione di un maggiorenne, l'adottante non doveva avere "suoi discendenti legittimi", cioè figli o figli di propri figli (nipoti). Ma con la sentenza n. 557 del 1988, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo tale divieto, quindi oggi l'adozione del maggiorenne può avvenire serenamente anche da parte di chi ha propri figli, ma a condizione che questi siano maggiorenni e consenzienti.

Per poter procedere con l'adozione di un maggiorenne, la legge prescrive poi il "consenso" e l' "assenso". Si rende infatti indispensabile, da una parte ovviamente il consenso sia dell'adottante che dell'adottato, ma allo stesso tempo, dall'altra, occorre anche l'assenso dei genitori dell'adottato (se in vita) e del coniuge di entrambe le parti (se coniugati).

Per quanto riguarda le "conseguenze pratiche" dell'adozione del maggiore di età, divengono estremamente rilevanti gli effetti successori che si vengono a creare.

Da questo punto di vista tenete conto che l'adottato maggiorenne si trova ad acquisisce lo status di "figlio" dell'adottante con tutti gli effetti che ne conseguono dal punto di vista ereditario.

Sul punto la giurisprudenza (vedi Cass., sent. n. 2426/2001) ha avuto modo di confermare che l'adottato maggiorenne concorre nella successione dell'adottante con gli stessi diritti dei figli legittimi, senza alcuna distinzione di rango o precedenza. L'adottato maggiorenne, quindi, diviene erede legittimo e legittimario dell'adottante, e la sua posizione concorre con quella di eventuali altri eredi del defunto adottante.

Capito?

Ecco, tenete anche presente che l'adottato, in conseguenza di ciò, acquisisce anche il cognome dell'adottante, e lo antepone al proprio.

L'adozione di un maggiorenne

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine

Ciò che però occorre avere ben chiaro, e che poi rappresenta veramente una peculiarità di tale forma di adozione, è quella che viene definita "la limitazione del legame".

Ve lo spiego.

L'adozione del maggiorenne produce effetti giuridici-patrimoniali solo tra l'adottante e l'adottato, ma non crea alcun legame civilistico tra le rispettive famiglie.

Quindi, per capirci, se tu adotti un maggiorenne non crei alcun legame civilistico tra te e i parenti dell'adottato e viceversa (per capirci, l'adottato non diventa cugino o nipote rispetto ad altri tuoi parenti e tu non diventi cugino o nipote dei parenti dell'adottato).

Oltre a ciò, altra peculiarità, se da una parte l'adottato diviene erede dell'adottante, dall'altra invece la legge prevede che l'adottante non acquisisce alcun diritto successorio rispetto all'eredità dell'adottato. Chiaro? Mi spiego bene: se tu adotti il maggiorenne e poi tu viene a mancare, lui eredita il tuo patrimonio, ma se per caso viene a mancare prima lui rispetto a te che lo hai adottato, tu non eredi il suo patrimonio. Diciamo che si crea una successione "a senso unico".

In tutto questo, teniamo quindi presente che anche gli eventuali figli biologici dell'adottante non avrebbero alcun diritto ereditario sul patrimonio dell'adottato, come pure l'adottato nel loro patrimonio: il maggiorenne adottato non diventa "fratello" dei figli biologici di chi lo ha adottato.

Quindi, per chiudere il cerchio, diciamo che l'adottato entra nell'asse ereditario del genitore adottivo, ma non entra "civilisticamente" nella sua famiglia.

Vi pongo una domanda, mi è venuta ora, così, concentratevi: cosa succede se tu adotti un maggiore di età, e immaginiamo che questo tuo "figlio adottivo maggiorenne" poi premuoia rispetto a te, lasciando suoi figli?

I figli del figlio maggiorenne adottato, erediterebbero in luogo del loro padre.

Mi pongo e vi pongo un'ultima domanda: adotto il maggiorenne e poi "mi pento", posso "tornare indietro"?

Mi dispiace, no.

L'adozione di un maggiorenne

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine

L'adozione del maggiorenne una volta compiuta è "perpetua". I casi di "revoca" possono essere legati al sopravvenire di fatti eccezionali, per i quali si parla di "revoca per indegnità dell'adottante" o di "revoca per indegnità dell'adottato". Si tratta, come detto, di circostanze legate al compimento di atti gravissimi e penalmente rilevanti (es. tentato omicidio, reati punibili con l'ergastolo, calunnia). Nei casi eccezionali della revoca, ovviamente cessano tutti gli effetti dell'adozione, ma non con effetto "retroattivo", ma solo dal momento della sentenza.

Compresa l'adozione del maggiorenne?

Bene, diciamo che se volete fare questa bella "carrambata", ora avete tutti gli elementi per farlo...

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il credito della madre ereditato dal Figlio non riconosciuto

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine

Concentratevi.

Siete concentrati?

Si?

No dai, ancora più concentrati.

Seguitemi.

Vi racconto una storia che ritengo interessante per due motivi: primo, la ritengo "giuridicamente" e "patrimonialmente" utile e interessante a prescindere; secondo, riguarda una pronuncia della Cassazione del 25 marzo scorso e siccome il 25 marzo è il giorno del mio compleanno, ritengo che il tutto sia ancora più interessante.

E allora via, partiamo.

Immaginiamo che voi siate cresciuti con vostra madre.

Giustamente, voi direte: e che c'è di strano?

"Di strano" immaginiamo che voi, che avete sempre vissuto con vostra madre, non abbiate mai conosciuto vostro padre. Ok?

Bene.

Ciò significa che vostra madre vi ha fatto crescere, vi ha insegnato, educato e, attenzione, ha anche sostenuto per intero l'aspetto "economico-patrimoniale" di tutto questo.

Domanda: vostra madre potrebbe pretendere un credito pari al 50% di tutte le spese sostenute per aver fatto crescere da sola il figlio se venisse accertato chi è il padre?

E, attenzione, rendiamolo ancora più intrigante: se "si", il figlio, venuta a mancare la madre, qualora facesse lui accertare giudizialmente la paternità in capo a colui che ritiene essere suo padre, potrebbe avanzare lui stesso la richiesta economica che la madre avrebbe potuto avanzare in vita verso quell'uomo? Detto in altri termini: il figlio, venuta a mancare la madre, potrebbe ereditare il diritto di credito di quest'ultima verso suo padre?

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il credito della madre ereditato dal Figlio non riconosciuto

a cura di Massimo Perini

Kleros Magazine

E allora siamo in Emilia Romagna, siamo nel 2009. Un uomo agisce in giudizio nei confronti di colui che ritiene essere suo padre, al fine del riconoscimento della paternità. L'azione si conclude tre anni dopo, nel 2012, con il riconoscimento della paternità.

Bene, viene inciso sul marmo, "tu sei mio padre".

Il figlio cosa fa?

Prende il padre biologico e lo trascina nuovamente in giudizio. "Sei mio padre? Adesso, siccome io sono erede universale di mia madre, tu corrispondi a me il pagamento delle somme dovute a lei a titolo di rimborso pro quota delle spese che lei ha sostenuto per il mio mantenimento sino alla mia autosufficienza economica, nonché il risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi genitoriali".

La battaglia giudiziale ha inizio.

La Corte di Appello di Bologna, in secondo grado, dice no. I giudici negano qualsiasi somma a titolo di rimborso in favore del figlio basandosi sul presupposto che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal genitore che ha provveduto integralmente al mantenimento del figlio configura un "diritto di regresso tra condebitori solidali (artt. 1299 e ss. c.c.)".

Cosa significa in parole povere?

Che se io e te siamo entrambi debitori, ma poi pago solo io, ho diritto ad agire nei tuoi confronti per ottenere la tua metà… "diritto di regresso", appunto.

Ma i giudici bolognesi precisano che tale diritto sarebbe azionabile solo dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale e, attenzione, solo da parte del genitore che ha assunto l'onere del mantenimento anche per la quota dell'altro. Nel caso specifico, quindi, dicono "assolutamente no": la madre era venuta a mancare nel 2004, quindi ben prima dell'azione di accertamento della filiazione ad opera del figlio, e quell'azione, per poter far sorgere il credito in capo alla madre, avrebbe dovuto esercitarla lei quand'era in vita.

Quindi tutto molto semplice: il diritto di regresso (cioè di richiedere il rimborso al padre) non poteva essere entrato nel patrimonio della madre, in quanto questa era già premorta al

Il credito della madre ereditato dal Figlio non riconosciuto

a cura di Massimo Perini

momento dell'accertamento della filiazione ad opera del figlio e, quindi, di conseguenza, non poteva essere stato ereditato dal figlio.

Tutto chiaro sin qui?

Ok, andiamo avanti.

Come ben sapete, però, non è che necessariamente finisce tutto così.

Il figlio non molla di un centimetro, e dopo la Corte d'Appello, prende il padre e lo scaraventa in Cassazione, ed è così che da Bologna si arriva a Roma.

E sapete cosa succede a Roma?

Succede che la Cassazione ribalta tutto...

La Suprema Corte chiarisce che, nel caso specifico, il diritto di regresso pro quota sarebbe sorto in capo alla madre fin dalla nascita del figlio, anche se il relativo credito poteva essere "azionato" solo dopo l'accertamento della filiazione.

Il credito verso l'altro genitore è entrato quindi nel patrimonio della madre sin dalla nascita del figlio come un diritto patrimoniale "latente", cioè esistente, ma azionabile in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione.

E cosa è successo?

Il figlio ha agito e ottenuto il riconoscimento della filiazione verso il padre, il credito sin da subito entrato nel patrimonio della madre può essere riscosso, ma essendo poi lei venuta a mancare, tale credito da riscuotere è caduto nella successione a favore del figlio. Il figlio può andare a "battere cassa".

Capito?

Quindi, per ricapitolare:

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il credito della madre ereditato dal Figlio non riconosciuto

a cura di Massimo Perini

1. ricordiamo che in seguito all'accertamento della filiazione il figlio diventa giuridicamente "figlio" di suo padre
2. ricordiamo che il figlio diverrà quindi erede legittimo di suo padre in seguito alla sua morte (cioè erediterà una quota del suo patrimonio in mancanza di diverse disposizioni ad opera del padre)
3. ricordiamo che il figlio diverrà erede legittimario del padre in seguito alla morte di quest'ultimo (cioè potrà pretendere una quota del patrimonio del padre anche contro le sue volontà)
4. ricordiamo che, come stabilito dalla Cassazione, il figlio potrà sin da subito pretendere dal padre la corresponsione della somma che spettava a sua madre, pari al 50% di quanto dovuto a titolo di mantenimento, in quanto tale credito è stato ereditato dalla madre

(Vedasi Cass. civ., sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7187)

ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it

Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze

Perchè la consulenza patrimoniale?

- Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto
- Incrementare la visibilità del mercato
- Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere
- Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti

Visita il nostro sito www.kleros.it

ASSICURAZIONI

Ugo, Pino e la LTC

a cura del Kleros Team

Siamo al parco, una bellissima giornata di primavera, e Ugo e Pino, i due vecchi amici di una vita, si ritrovano come spesso capita sulla stessa panchina.

«Ciao Ugo»

«Ciao Pino, quanto tempo, dove ti eri cacciato»

«No, è che ho avuto un periodaccio, il fisioterapista, ma ora va un po' meglio»

«Ah bene, bene, dai che ora si apre la bella stagione, e ci si vede di più»

«Eh si, la bella stagione, era ora»

«Ma Pino, ma che stai facendo, stai scassinando una cassaforte?»

«No, è che non riesco ad aprile il tappo di questa maledetta bottiglietta, maledetta vecchiaia»

«Ugo lo guarda e ride, sfoggiando il suo bel sorriso a trentadue denti (finti)»

«Mi sa che l'acqua fa prima ad evaporare»

«Ecco, bravo»

Intanto si avvicina una ragazza bella atletica e porge a Ugo un thermos con il caffè

«E questa chi è? Tua nipote?»

«Ma che nipote, ahahahhhaaa. È la mia "aiutante", la mia assistente»

ASSICURAZIONI

Ugo, Pino e la LTC

a cura del Kleros Team

«Assistente?

«Certo, guarda che io sono messo peggio di te. Sono in carrozzina, non mi reggo in piedi, non cammino, non riesco a vestirmi, non riesco a lavarmi, e pure a mangiare faccio fatica...»

«Eh che ci vuoi fare, è la vecchiaia... però importante è la testa, fino a che c'è quella...»

«Si, la testa c'è, c'è anche troppo. Però per il resto ho lei, fa tutto lei, è la mia "assistente domiciliare"»

«Assistente domiciliare»

«Si, si occupa di tutto lei, mi controlla le medicine, mi fa fare i giretti, mi fa fare pure ginnastica»

«Ma beato te, io per allacciarmi le scarpe ho bisogno dei vigili del fuoco ma le possibilità sono quelle che sono, mio figlio dice che devo un po' stringere la cinghia, perché tra fisioterapista e cose varie, oltre alla pensione stiamo prosciugando pure il libretto postale»

«Eh Pino, Pino mio, io sono stato un po' pessimista in passato, e guardando avanti mi sono immaginato che la mia vecchiaia non sarebbe stata solo partite a briscola e guardare cantieri»

«Eh no, non lo è»

«E allora io ho fatto una LTC»

«Una cosa?»

ASSICURAZIONI

Ugo, Pino e la LTC

a cura del Kleros Team

«Una LTC, una Long Term Care»

«E che è sta roba?»

«Una polizza, testone. È quella polizza che prevede che se non riesci più a fare in autonomia una serie di cose, ti da i soldi per pagare chi le fa per te»

«Ma pensa te... ma quanto ti sarà costata sta cosa?»

«Ma neanche più di tanto, una sciocchezza al mese se la fai per tempo, neanche te ne accorgi, e poi hai anche delle agevolazioni fiscali»

«E cosa dici, me la fanno fare adesso?»

«Si, adesso! Ma ti sei visto? Sarebbe come chiedere oggi di assicurare il Titanic, dovevi pensarci prima, quando ancora saltavi i fossi per lungo»

«Eh già, i fossi per lungo»

«Però dai, sii positivo Pino, sempre, guarda che bel sole! Con tutte le cose brutte che si vedono in televisione, pensa a quanto sei fortunato ad essere al parco qui con me!»

«Si, bravo, sono fortunato. Magari glielo dici alla tua assistente se mi apre sta bottiglia?»

Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (seconda parte)

a cura di Alessandro Micheli

Ben ritrovati. Riprendiamo, come da programma, con la "seconda puntata" il nostro focus su come "valorizzare" i contributi versati in diverse gestioni ed Enti previdenziali ai fini di non perderli o di raggiungere il diritto a pensione. Dopo aver trattato la "ricongiunzione", in questo appuntamento ci focalizzeremo sulla "totalizzazione".

«Buongiorno, ben ritrovato»

«Buongiorno, spero abbia trascorso una buona Pasqua»

«Si, grazie, un paio di giorni in famiglia, un po' di riposo, mangiate come non ci fosse un domani, e mi sono pure letto e riletto anche il Kleros Magazine»

«Molto bene, infatti secondo me un chiletto dall'ultima volta se l'è preso»

«Dice?»

«Eh si, forse anche un paio di chiletti»

«Ok, va bene, la ringrazio per la sincerità.»

«Vuole che le dica che è dimagrito? Glielo dico se vuole»

«No, no, andiamo avanti, torniamo a noi. L'altra volta mi ha spiegato per bene la "ricongiunzione" ed eravamo rimasti che ora mi avrebbe illustrato anche le alternative»

«Certo, come da accordi»

«Anche perché la "ricongiunzione" come mi ha spiegato è a pagamento»

«Si, esatto»

«Ci sono quindi delle alternative e possibilmente non onerose? Guardi, ho recuperato l'estratto conto INPS. Io, sinceramente, se lo guardo, mi sembra

Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (seconda parte)

a cura di Alessandro Micheli

di non avere i contributi sufficienti per andare in pensione, nè come dipendente, dove ho contributi dal 1985 al 1998, e nè nella Gestione Separata, dove attualmente sono iscritto dal 1999. Però potrei fare la ricongiunzione, ma dovrei investire molti soldi»

«Allora, si sieda, Marco»

«Eccomi, seduto»

«Per prima cosa la informo che lei non può fare la ricongiunzione nella Gestione Separata. Da febbraio 2016 la circolare INPS n° 15 /2026 l'ha ammessa solo con le Casse di previdenza dei liberi professionisti e quindi questo non è il suo caso.»

«E ti pareva»

«Attenzione, però: lei può valutare la "totalizzazione" che è una delle possibilità che la normativa previdenziale, introdotta con il D.lg 42/2006, ci offre per non perdere i contributi quando non sono sufficienti per maturare un diritto autonomo alla pensione.»

«Mi conviene?»

«Attenzione, ha dei pro e dei contro che le andrò ad illustrare prima di fare delle scelte.»

«Vede, io desidero solo che i miei 12 anni da dipendente vengano riconosciuti, e non voglio perdere gli anni fino al 1995 che so essere retributivi, quindi migliorativi per l'assegno finale. E naturalmente che "comunichino" con i 27 anni nella Gestione Separata, dove sono attualmente iscritto dato che sono un amministratore di società di capitali»

Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (seconda parte)

a cura di Alessandro Micheli

«Comunicheranno, stia tranquillo.»

«Bene, allora mi spieghi»

«Le spiego, le spiego, non si preoccupi, le spiego bene di cosa si tratta. A differenza della "ricongiunzione" deve sapere che nella totalizzazione non c'è il trasferimento materiale dei contributi in un'unica gestione, né tantomeno un onere da pagare. La contribuzione rimane accreditata nelle gestioni coinvolte e l'importo finale sarà dato dalla "somma virtuale" delle quote generate dalle due gestioni. Per cui prenderà una quota dalla gestione dipendenti e una quota dalla gestione separata. Ma c'è una cosa alla quale fare molta, molta attenzione!»

«Eccola, lo sapevo. Dov' è la fregatura?»

«No, nessuna fregatura, ma un "prezzo da pagare"»

«E te pareva»

«Vede, se sceglie la "totalizzazione", sicuramente il calcolo della sua pensione passerà al sistema contributivo. In pratica, lo Stato le dice: "Ascolta Ciccio, io ti faccio andare in pensione prima sommando tutto, ma ti do solo quello che hai effettivamente messo nel salvadanaio, senza il calcolo più vantaggioso del vecchio sistema retributivo"»

«Quindi, Ciccio, vediamo se ho capito bene: i 10 anni da dipendente nel regime retributivo verranno ricalcolati con il contributivo, che so essere meno generoso, corretto?»

«Esatto, bravissimo»

Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (seconda parte)

a cura di Alessandro Micheli

«Grazie. Ma almeno questa possibilità mi fa andare in pensione prima? Mi sono informato, e so che si raggiunge la pensione di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contribuzione e quella anticipata con 42 anni e 10 mesi di sola contribuzione»

«E' informato bene, mi fa molto piacere. I requisiti ordinari sono esattamente questi. Ma la vuole una buona notizia?»

«Se c'è la voglio»

«Vede, con la totalizzazione i requisiti cambiano, si concentri»

«Sono concentrato»

«Per la pensione di vecchiaia il requisito scende da 67 a 66 anni con 20 anni di contribuzione e per quella anticipata da 42 anni e 10 mesi a 41 anni»

«Ma questa allora è una bellissima notizia che gioca a favore della totalizzazione!»

«Certo, ma le devo dire anche un'altra cosa»

«Ecco, la fregatura, come sempre»

«Si chiamano "finestre di uscita"»

«Finestre?»

«Si, si tratta di un periodo tra la maturazione del diritto e il percepimento della prima rata di pensione»

«Ah vedi… e quant'è sta finestra?»

«Nella totalizzazione sono parecchio lunghe: 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 per quella anticipata»

Dialogo sulla ricongiunzione, totalizzazione e il cumulo (seconda parte)

a cura di Alessandro Micheli

«Quindi quando arriverò a 66 anni dovrò aspettare più di un anno e mezzo per ricevere la pensione? E se decido di andare in anticipata quasi due?»

«Esattamente»

«Diciotto mesi o ventuno mesi, ma è un'eternità! Non c'è un'alternativa più veloce?»

«Si, per fortuna la scelta non manca»

«Aspetta un attimo, cerco di fare mente locale: ricapitolando, con la "totalizzazione" metto tutto insieme gratis, ma rischio un assegno più leggero e devo aspettare un anno e mezzo prima di vedere il primo bonifico»

«Si, esatto. Diciamo che è uno strumento utilissimo se non ha altre strade da praticare, ma prima di scegliere dobbiamo analizzare un'ulteriore alternativa»

«Quale?»

«Eh, deve avere pazienza… ci rivediamo il prossimo mese con l'uscita del nuovo numero del Kleros Magazine, e vediamo la terza puntata. Ok?»

«Ok, e speriamo bene: la volta scorsa mi ha detto che devo pagare un sacco di soldi, questa volta che non devo pagare, ma è partito che mi vede ingrassato e che devo aspettare di più per ricevere di meno»

The Warren Buffett's lesson

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

"Lascerò ai miei figli abbastanza perché possano fare qualsiasi cosa, ma non abbastanza perché non debbano fare nulla"

Warren Buffett

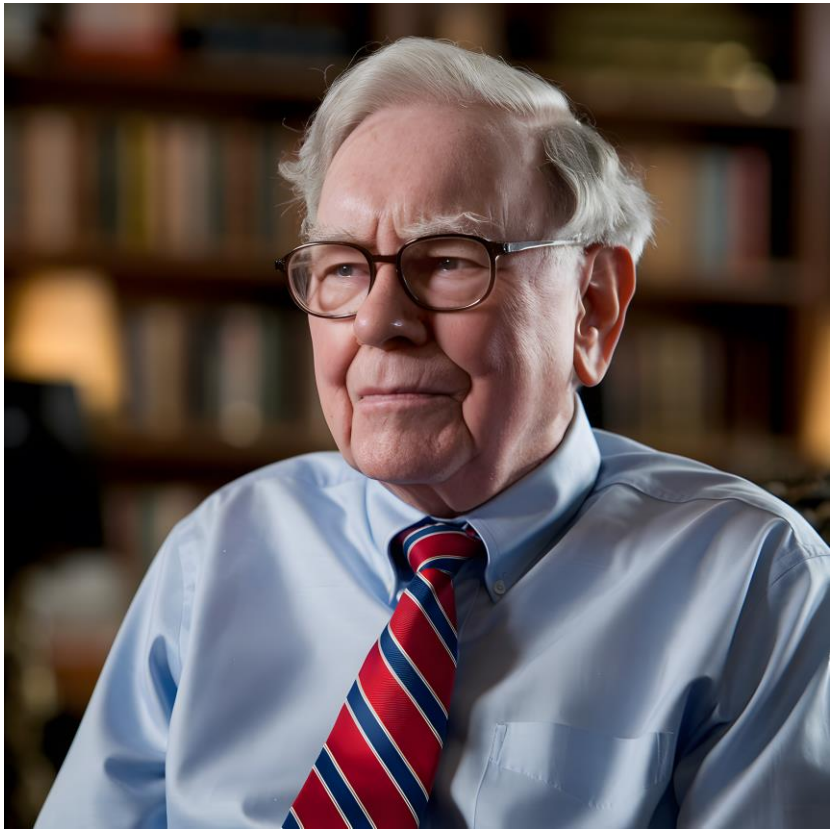

Lo conosciamo un po' tutti, nato nel 1930, l' "Oracolo di Omaha", il celebre CEO di Berkshire Hathaway, uno degli uomini più patrimonializzati del pianeta che, partendo da zero, ha creato uno dei più grandi patrimoni a livello globale investendo e reinvestendo i suoi profitti rimanendo sempre fedele alla filosofia del "value investing".

Buffett, persona di grande cultura e di indubbia capacità e preparazione dal punto di vista finanziario, ha sempre condotto una vita "sobria", normale, lontana da sprechi e lussi, dispensando periodicamente "lezioni" che vanno ben oltre l'aspetto "finanziario", rappresentando sicuramente esempi ed esperienze utili non solo per l'investitore, ma anche per qualsiasi imprenditore e, spesso, per qualsiasi persona.

Ci andremo a riprendere tante delle sue "lezioni", e in questo primo articolo ci focalizzeremo sul tema della sua "successione ereditaria".

Buffet oggi ha 95 anni e, come simpaticamente spesso ha evidenziato, è consapevole di essere arrivato "ai tempi supplementari".

E parlando della sua successione ereditaria, ha più volte dichiarato ***"…rivedo ogni anno il mio testamento, e l'unica cosa che non cambio mai è la destinazione delle mie partecipazioni in Berkshire Hathaway".***

The Warren Buffets' lesson

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

Non tutti sanno che Warren Buffett è, e probabilmente sarà, la persona nella storia che ha lasciato e lascerà in assoluto il più grande patrimonio in beneficienza. Già in vita, con molta attenzione, ha destinato costantemente patrimonio in beneficienza (una parte consistente è stata destinata alla Bill & Melinda Gates Foundation), ed ha promesso che il 99% della sua ricchezza personale, dopo la sua morte, sarà destinata a fini filantropici. Tenendo conto che si stima che la sua ricchezza personale ammonti a circa 140-150 miliardi di dollari, sicuramente quell'1% che rimarrà nelle "tasche" dei suoi famigliari sarà più che sufficiente per far star più che bene tutti. Ciò che però vien da chiedersi è: come avrà strutturato un lascito di tali proporzioni da impiegare in modo "sicuro" per fini caritatevoli?

Per la successione del suo patrimonio Buffett ha adottato quella che lui stesso ha definito la filosofia del "no ruling from the gave" ("non voglio governare dalla tomba"), e a tal fine il suo patrimonio sembra verrà fatto confluire in un "charitable trust", gestito fiduciariamente dai suoi tre figli, Susie, Howard e Peter, le cui decisioni dovranno essere prese all'unanimità. La sua volontà è che tale patrimonio venga gestito nel miglior modo possibile dai figli per fini di pubblica utilità, ma dovranno essere proprio i suoi figli, in massima autonomia, a poter decidere, nel tempo, in base a ciò che riterranno più utile e necessario, come e a chi destinarlo.

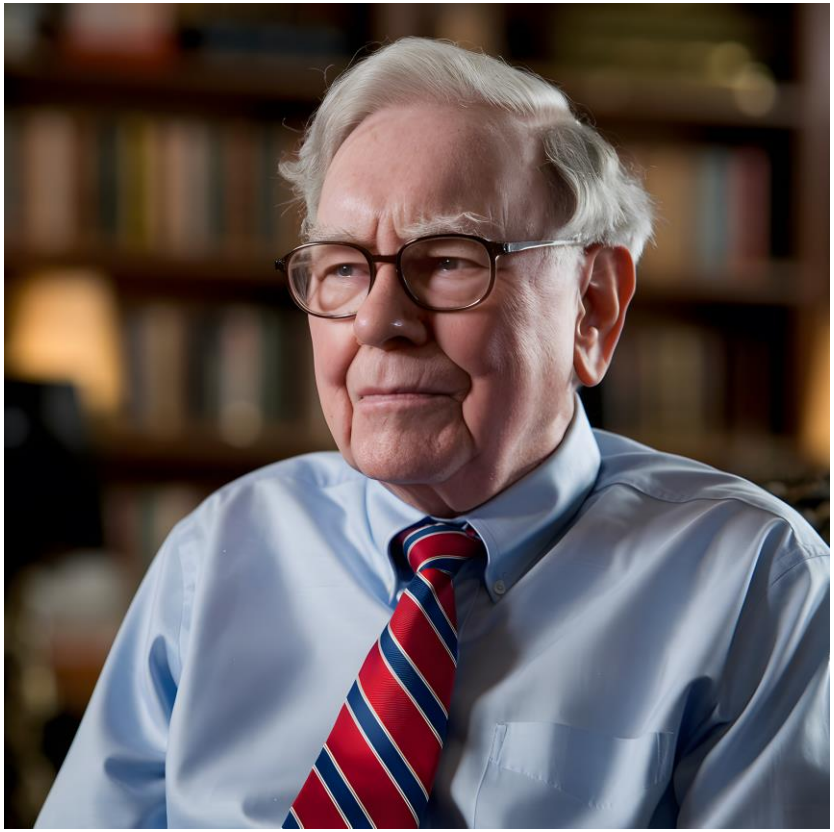

The Warren Buffets' lesson

a cura del Kleros Team

La lezione di Warren, al di là dei "numeri" del suo immenso patrimonio, è piuttosto chiara:

- il nostro patrimonio dovrebbe essere destinato in base ai propri desideri, nell'ambito di un progetto che guardi al futuro, e al "chi" e "cosa" ci sarà dopo di noi;
- il testamento è l'atto patrimoniale per eccellenza che consente a chiunque, senza vincoli fino a che è in vita, di progettare il "dopo di noi";
- il testamento va rivisto, aggiornato ed integrato con costanza nel tempo, in relazione ai mutamenti patrimoniali, all'evoluzione della famiglia ed in linea con i propri desideri;
- per dare forma alle nostre volontà, la legge consente anche di ricorrere a "misure" e "soluzioni" dirette a garantire solidità e il corretto adempimento delle nostre volontà anche dopo l'apertura della nostra successione.

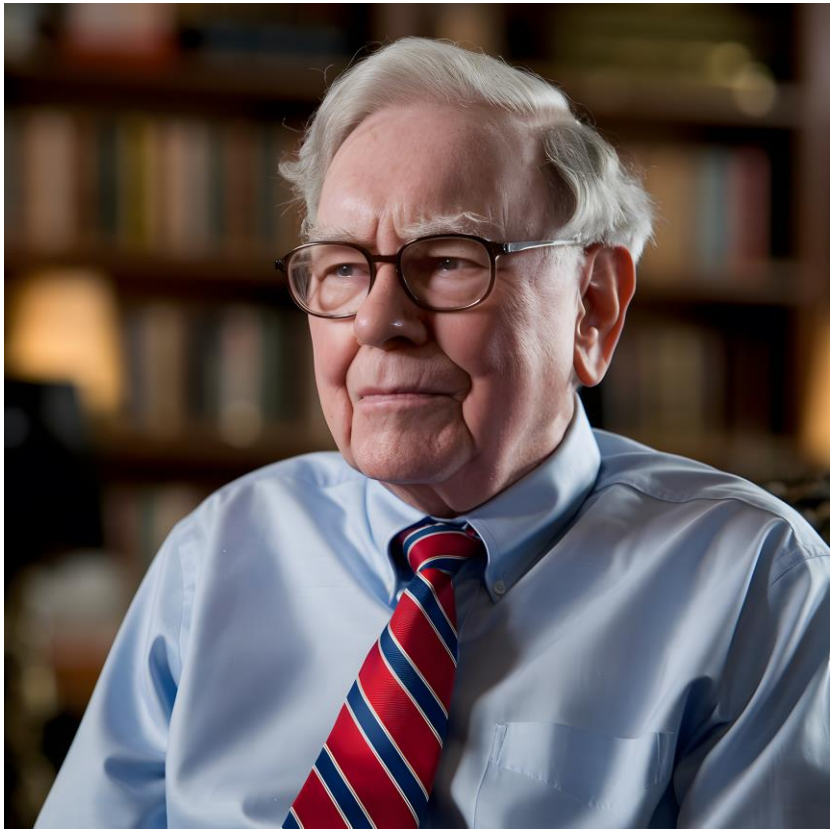

Kleros Magazine

LE NOVITÀ DEL MESE

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO & GIURISPRUDENZIALE

LA CASSAZIONE SUL RIPARTO DELLA PENSIONE TRA CONIUGE ED EX CONIUGE (Cassazione Civile, sez. lavoro, sent. 3955 del 22 febbraio 2026)

dott. Massimo Doria

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul riparto della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato.
I giudici della Cassazione stabiliscono che nel determinare la quota della pensione di reversibilità che spetta all'ex coniuge divorziato del defunto e a quello superstite, il giudice deve in primis partire dalla considerazione della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali.
Su tale dato temporale, che deve rimanere primario, poi, eventualmente, possono essere inseriti dei correttivi.
Nel caso oggetti di pronuncia, il primo matrimonio si era protratto per 30 anni, mentre il secondo aveva avuto una durata limitata in sette anni.
Nella lite tra le due donne, in primo grado il Tribunale aveva attribuito l'80% della pensione di reversibilità alla prima moglie divorziata, e il rimanente 20% alla seconda.
La decisione veniva poi ribaltata dalla Corte d'appello, sul presupposto che la durata del rapporto in questi casi non costituisce l'unico parametro cui fare riferimento, in quanto occorre considerare anche le rispettive condizioni economiche degli ex coniugi, l'assegno goduto dal coniuge divorziato, i periodi di convivenza prematrimoniale e il contributo reso alla famiglia da ciascun coniuge.
La Corte d'Appello, a rafforzare la propria decisione, richiamava la sentenza 20477/2020 della Cassazione che prevedeva che *"se la ratio dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato è da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'ex coniuge», è comunque irragionevole che attraverso quel beneficio si possa «assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella di cui godeva quando l'ex coniuge era in vita".*

Secondo il giudice d'appello, quindi, il Tribunale, assegnando alla prima moglie l'80% della reversibilità, non aveva tenuto conto di altri parametri oltre a quello temporale, come l'importo dell'assegno divorzile, andando a realizzare in capo alla ex moglie un ingiustificato miglioramento rispetto alla situazione preesistente. Veniva quindi deciso di assegnare alla prima moglie il 20% della pensione di reversibilità e l'80% alla seconda.
La prima moglie quindi ricorre in Cassazione.
La Suprema Corte, ribalta la decisione della Corte d'appello, e nell'accogliere il ricorso ricorda che l'articolo 9, comma 3, della legge 898/1970 stabilisce che una quota della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite vada assegnata all'ex titolare di assegno divorzile "tenendo conto della durata del rapporto". I giudici della Cassazione hanno inoltre richiamato la sentenza 419/1999 con cui la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che la durata dei rapporti matrimoniali non è l'unico elemento da considerare per la ripartizione della reversibilità, ma *"la sua valutazione non può in nessun caso mancare"* e *"anzi, a tale elemento può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo".*

Domande frequenti

Ho un **problema patrimoniale** da risolvere . . .

Avrei un **dubbio personale familiare patrimoniale** da capire . . .

E qualche **altra curiosità** . . .

GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993

Per dubbi e domande contattaci direttamente

✉ **info@saccoassicurazioni.com**
☎ **051.481044**

Quanto incideranno le **tasse di successione ?**

Potrei fare una **videocall senza impegno** per capire la **mia situazione patrimoniale?**

potrei avere un **preventivo** sulla sistemazione della **mia situazione patrimoniale?**

Kleros TEAM

MASSIMO DORIA

GIANNI FUOLEGA

MASSIMO PERINI

ELISA BOSCARATO

MARTINA DORIA

GLORIA ROSSETTI

GIULIA CIGNA

MARTINA BOSCOLO

ALESSANDRO BIANCHIN

Kleros Magazine

Kleros TAX & LEGAL NETWORK

ABRAM RALLO

ENRICA MARIA GHIA

ELENA FRANCHI

CARLO CUGNASCA

SILVIA ROBBI

LAURA LONARDI

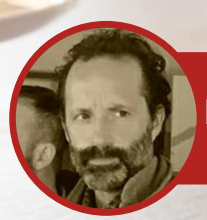
RENATO GASPARINI

STEFANO BIANCHI

FRANCESCO CONTI

ELISABETTA VACCHER

ALESSANDRA CAMILLERI

FRANCESCA LUPOI

Kleros Magazine

Kleros

community@kleros.it
www.kleros.it
Numero Verde
800 33 02 33

Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.
Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.
- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -